




11/6/68

J

Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI



DIV. I

di concerto

M. 993

CON IL MINISTERO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

VISTA l'istanza 17 giugno 1957 con la quale la SICEDISON S.p.A. ha chiesto di derivare dal corso del canale Naviglio di Brenta, in comune di Venezia Mestre, mediante apposite manufatti una portata di complessivi mod. 10 per uso dei propri stabilimenti di Marghera;

VISTA la successiva istanza 12 maggio 1960, corredata di progetto della Società, con la quale la SICEDISON, ora Montecatini Edison S.p.A., ha chiesto di aumentare, per gli usi industriali del proprio stabilimento di Marghera, la portata della derivazione a moduli 30 da prelevare sempre dal Naviglio di Brenta, dopo l'immissione in esso della portata di moduli massimi del Naviglio Interno di Padova, già di pertinenza della Società S.P.E.M., ora rinunciataria;

VISTA la dichiarazione 16 maggio 1960 con la quale la S.P.E.M. ha rinunciato alla concessione, assentita con D.M. 20 marzo 1954, n. 839, di derivare i predetti moduli 30,80 dal Naviglio Interno di Padova;

VISTO il decreto del Presidente del Magistrato alle Acque 30 luglio 1950, n. 10801/1, con il quale è stata accolta la predetta istanza di rinuncia in data 16.5.1950;

VISTI gli atti della istruttoria, esperita a norma di legge sulle predette istanze della SICEDISON, ora "Montecatini Edison S.p.A.", durante la quale hanno prodotto opposizione:

- 1) - il Consorzio Brenta Avisio di Venezia, quale rappresentante dei consorzi irrigui delle province di Venezia, Vicenza, Padova e Treviso, per far presente che l'acqua richiesta necessita ai consorziati per gli usi irrigui;
- 2) - il Consorzio di Bonifica "Ottoville" per richiamare le sue precedenti domande di derivazione respinte per mancanza di acqua;
- 3) - il Consorzio di Bonifica "Monte Fortello" di Padova per la salvaguardia dei propri diritti precostituiti e dei propri interessi derivanti questi ultimi da una istanza di derivazione dal fiume Bacchiglione;
- 4) - il Consorzio di Bonifica Sottina Pressa per la salvaguardia dei propri diritti e per chiedere che, data la carenza di acqua, non venga compromesso il fabbisogno idrico indispensabile all'agricoltura con nuove concessioni per usi diversi dall'irrigazione;
- 5) - il Consorzio di Bonifica "Due Carcere" di Padova per la salvaguardia dei propri diritti e interessi;
- 6) - il Consorzio di Bonifica "Patriarcato" di Padova per la salvaguardia dei propri diritti;
- 7) - il Consorzio di Bonifica "Canbarone" per la salvaguardia dei propri interessi;



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

= 3 =



8) - il Consorzio di Bonifica "Monfortino" per la salvaguardia dei propri diritti;

9) - il Consorzio di Bonifica Sacchiglione Fossa Faltana di Padova per la tutela dei propri diritti e interessi derivanti da una istanza di derivazione prodotta in data 6.4.1949;

10) - i Consorzi di Bonifica di Este per la tutela dei propri diritti e interessi;

11) - il Consorzio di irrigazione Brenta Cittadella per la salvaguardia dei propri diritti;

12) - il Comune di Padova per far presente che la concessione richiesta dalla SICEBISCH farebbe mancare l'acqua necessaria per la diluizione di importanti condotti di fogatura che si immettono nei canali Naviglio Interno e S. Chiara;

13) - i Consorzi di Bonifica Riuniti Vasta Fossa e Delta Brenta per la salvaguardia dei propri diritti e interessi;

CONSIDERATO, in merito alle citate opposizioni e richieste:

che il Consorzio Sacchiglione-Fossa Faltana, con istanza del 28.1.1949, ha rinunciato ad una parte della derivazione richiesta per indisponibilità dell'acqua e che successivamente, a seguito della nuova situazione idrica venutasi a creare, non ha più avanzato alcuna richiesta di acqua, dimostrando un manifesto disinteresse per la stessa;

...

CHE le altre numerose opposizioni sono da ritenersi infondate, in fatto ed in diritto, sia perchè non risulta dimostrato che le derivazioni in atto possono essere influenzate in modo nocivo dalla prevista deviazione nel naviglio di Broceta di maggior parte delle acque non più utilizzate dalla S.P. sia perchè nessuna domanda di derivazione è stata prodotta dagli oppositori dopo che le acque sono ritornate disponibili, seguito della rinuncia all'utilizzazione da parte della stessa S.P.S.M.;

CHE, in base ad accordi intervenuti fra i consorzi interessati e la Società Edison, subingredita alla SIGEBISON, ora Montecatini Edison S.p.A., quest'ultima ha rinunciato a favore dei primi a moduli 5 della portata divenuta disponibile a seguito della completa rinuncia della S.P.S.M., per cui la domanda 12 maggio 1960 della SIGEBISON deve intendersi limitata a moduli 25;

CHE pertanto le opposizioni prodotte sono da respinger

CHE, a garanzia del soddisfacimento delle necessità future della città di Padova, previsto dal piano regolatore generale degli acquedotti, si ravvisa l'opportunità di limitare a moduli 20 la portata da concedere in via definitiva e di concedere i residui moduli 5 in via precaria, fino a quando cioè non verrà attuato l'acquedotto integrativo per la città di Padova


RITENUTO che, entro tali limiti, possa farsi luogo alla concessione per la durata di anni settanta successivi e continui a decorrere dal 1° luglio 1961, data d'inizio della derivazione;

CONSIDERATO che le espropriazioni risultano già da tempo attuate.



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI



VISTO il disciplinare, sottoscritto dall'Ing. Anelio N. nella sua qualità di procuratore della Montecatini Edison S.p.A. in data 20 settembre 1967, repertorio n. 14649, presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come da voti 18.11.1969 n. 2390, 21.6.1961 n. 1245, 6.3.1951 n. 1654, 14.9.1962 n. 1571, 24.2.1966 n. 20/1691, 21.1.1967 n. 296;

D E C R E T O

ART. 1 - Respinte le opposizioni di cui non sia stata fatta menzione con il presente decreto, salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Montecatini Edison S.p.A. di derivare dal Naviglio Brenta, in località Marghera del Comune di Venezia, moduli naturali 25 di acqua di cui moduli 5 in via proccacia, fino all'estrazione dell'acquedotto integrativo per la città di Padova previsto dal piano regolatore generale degli acquedotti.

L'acqua sarà utilizzata negli stabilimenti della Società di Porto Marghera per usi industriali.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni settanta successivi e continui decorrenti dal 1° luglio 1961, data d'inizio de

la derivazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 11549 di repertorio in data 20 settembre 1957 che col presente decreto si approva e verso il pagamento del canone annuo di L. 400.000 (quattrocentomila in ragione di L. 160000 a modulo, di cui L. 320.000 per la derivazione di moduli 20 e L. 80.000 per la derivazione precaria di moduli 5, a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, oltre il pagamento dei canoni arretrati a decorrere dal 1° luglio 1961.

ART. 3 - I termini per l'inizio e per l'ultimazione delle eventuali opere non ancora attuate sono fissati, rispettivamente, in mesi due e in mesi dodici dalla data di notifica da parte dell'Ufficio del Genio Civile dell'avvenuta emissione del presente decreto.

ART. 4 - L'introito delle suddette prestazioni annue sarà imputato al Capo 7 capitolo 2602 art. 1 dello stato di previsione per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Venezia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 11. 1. 1961. 1968

IL MINISTERO PER LE FINANZE

IL MINISTERO PER I LL.PP.

F. G. Vittorino Colombo

Ma...

Per
Divisione
VIA